



Direzione Risorse Umane e Organizzazione

ACCORDO SINDACALE

**INTEGRAZIONE dd 11/06/2008 AL
“Regolamento Lavoro Straordinario:
durata minima lavoro straordinario e limite individuale ore/anno liquidabili nonché norme di
utilizzo flessibilità modificative dell’attuale regolamento attinente l’orario di lavoro del
personale tecnico e amministrativo” dd 7/02/2008**

Le parti

Visto il Regolamento Lavoro Straordinario e norme di utilizzo flessibilità, firmato in data 7 febbraio 2008;

Considerate le osservazioni emerse da parte sindacale nell’incontro di contrattazione decentrata di data 26 maggio 2008 in merito all’opportunità di prevedere una modifica della modalità di recupero del debito generato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento sopra citato;

Considerato quanto convenuto nell’incontro di contrattazione integrativa dd 6 giugno 2008;

C O N V E N G O N O

di modificare l’art. 13 del Regolamento di cui alle premesse come di seguito indicato.

Art. 13

1. E’ consentito un saldo attivo o passivo della prestazione lavorativa personale (flessibilità), da amministrarsi all’interno delle fasce flessibili dell’orario, di un massimo di 12 ore mensili da congruarsi tassativamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Qualora il saldo attivo della flessibilità superi le 12 ore mensili, la differenza verrà accumulata in un apposito ulteriore “conto”, da utilizzarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo ¹per:
 - a. giustificazione assenza delle giornate intere di chiusura collettiva, concordate con le OO.SS. e R.S.U.;
 - b. recupero ore conseguenti alla riduzione dell’orario giornaliero in periodi concordati con le OO.SS. e R.S.U.;
 - c. giustificazione assenza delle giornate intere di chiusura stabilite dalle singole strutture per un massimo di 5 giornate all’anno;
 - d. recupero dei permessi di cui all’art. 33 del C.C.N.L del 09.08.2000 all’interno della fascia obbligatoria.

2. Qualora il sopra richiamato conto non sia sufficientemente capiente a giustificare le assenze di cui alle precedenti lettere, le stesse potranno essere giustificate attraverso il ricorso alla flessibilità positiva.
In presenza di un saldo flessibilità negativo o non sufficientemente capiente, il debito generato dalle assenze di cui sopra (lettere a, b, c, d) sarà compensato automaticamente alla fine di ogni mese, secondo il seguente ordine:
 - I) utilizzo della “flessibilità eccedente” (contatore 7111), eventualmente maturata nel corso del mese;
 - II) utilizzo del “Saldo flessibilità” (contatore 7105), eventualmente maturata nel corso del mese.

¹ Nel periodo dal 1 al 31 gennaio, le eventuali assenze di cui alle lett. a) b) c) d) del punto 13 saranno giustificate in via prioritaria tramite l’utilizzo della flessibilità positiva riportata dall’anno precedente.



Direzione Risorse Umane e Organizzazione

3. Al 31 gennaio dell'anno successivo eventuali ulteriori residui positivi del "conto" di cui al punto 1 del presente articolo verranno comunque azzerati. Il dipendente può avere visione della propria situazione consultando il cartellino on line all'indirizzo <http://portale.unitn.it/at/presenze.htm>.
4. Le nuove modalità entreranno in vigore a decorrere dal mese di luglio 2008.

Trento, 11 giugno 2008

La Delegazione di Parte Pubblica
sottoscritto

La Delegazione di Parte Sindacale

OO.SS.:

FLC-CGIL
sottoscritto

CISL Università
sottoscritto

UIL.PA
sottoscritto

SNALS
sottoscritto

R.S.U.
sottoscritto